



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

Oggetto: STRUTTURA SANITARIA PRIVATA DENOMINATA “CASA DI CURA VILLA S. ANNA S.P.A.”, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ROMA (RM), IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 288 E SEDE OPERATIVA IN REGGIO CALABRIA (RC) VIA CROCEFISSO N. 25, P. IVA 00791480809.

RINNOVO DELL’ACCREDITAMENTO PER N. 40 P. L. DI CHIRURGIA GENERALE (DI CUI N. 35 P. L. IN RICOVERO ORDINARIO E N. 5 P. L. IN DAY SURGERY), PER SPECIALISTICA AMBULATORIALE E APA-PAC RIFERITI ALLA CHIRURGIA GENERALE, PER RADIOLOGIA TRADIZIONALE, CENTRO PER L’OBESITA’ E CENTRO PER I DISTURBI DEL SONNO E DELLA CEFALEA.

Codice Proposta: 68293

N°. 84 DEL 24/03/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 2 - autorizzazioni ed accreditamenti
Dott. BARONE ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)

IL COMMISSARIO *AD ACTA*

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 *bis*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato Subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l'ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore Subcommissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al Subcommissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

PREMESSO che la "Casa di Cura Villa S. Anna s. p. a.", con sede legale nel Comune di Roma, in viale Regina Margherita n. 288 e sede operativa in Reggio Calabria (RC) via Crocefisso n. 25, P. IVA 00791480809, è stata accreditata:

- con D.P.G.R. n. 1/2011 per:

- Chirurgia Generale: n. 15 posti letto ordinari e n. 2 p. l. in *day surgery*;
- Medicina Generale: n. 14 ordinari e n. p. l. 2 in *day surgery*;
- Specialistica ambulatoriale;
- Radiologia Tradizionale;
- Prestazioni di cui alla DGR n. 745/2009 (prestazioni ambulatoriali per le specialità accreditate in regime di ricovero);

-con DPGR-CA n. 135 del 11/07/2012 è stato revocato l'accreditamento di cui al DPGR n. 1/2011, limitatamente alle discipline per il trattamento delle acuzie in regime di ricovero ordinario e/o diurno, e la Casa di Cura sopracitata è stata accreditata per:

- Chirurgia Generale (cod. 09): n. 30 posti letto in ricovero ordinario e n. 3 p. l. in *day surgery*;
- Specialistica ambulatoriale riferita alle discipline di chirurgia generale;

-con DPGR-CA n. 203 del 20 dicembre 2012 si è preso atto della delibera n. 522 del 25 ottobre 2012 del Direttore generale dell'ASP di Reggio Calabria avente per oggetto: «Presa atto Verbale Parere Autorizzazione ed Accreditamento in riferimento al D.P.G.R. n. 26/2012 per la Casa di Cura monospecialistica ad indirizzo chirurgico "Villa S. Anna s.r.l. – Reggio Calabria – stilato dalla Commissione aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento (art. 12 L.R. 24/2008) dell'ASP di Vibo Valentia operante nell'ASP di Reggio Calabria», la quale recependo il verbale di verifica della Commissione Aziendale dell'ASP competente esprime parere favorevole riguardo al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla L. R. n. 24/2008, dal Regolamento regionale n. 13/2009 e conseguentemente sono stati confermati l'autorizzazione e l'accreditamento concessi con il DPGR n. 135 del 11/07/2012;

-con DPGR-CA n. 203 del 20 dicembre 2012 la struttura è stata accreditata per:

- ambulatorio per l'obesità e ambulatorio per i disturbi del sonno e della cefalea;

-con DCA n. 145 del 07/11/2017 la "Casa di Cura Villa S. Anna s. p. a." è stata autorizzata provvisoriamente alla riconversione/trasformazione delle attività accreditate con il DPGR n. 1/2011, DPGR-CA n. 135 del 11/07/2012 e DPGR-CA n. 203 del 20 dicembre 2012 con la seguente configurazione:

- Chirurgia Generale (cod. 09): n. 35 posti letto in ricovero ordinario e n. 5 posti letto in *day surgery*;
- Specialistica ambulatoriale e APA-PAC, riferiti alla chirurgia generale;
- Radiologia tradizionale;
- Centro per l'obesità e centro per i disturbi del sonno e della cefalea;

-con DCA n. 255 del 07/12/2018 la predetta Casa di Cura è stata autorizzata definitivamente alla riconversione/trasformazione delle attività accreditate con il DCA n. 145 del 07/11/2017, con la seguente configurazione:

- Chirurgia Generale (cod. 09): n. 35 posti letto in ricovero ordinario e n. 5 posti letto in *day surgery*;
- Specialistica ambulatoriale e APA-PAC, riferiti alla chirurgia generale;
- Radiologia tradizionale;
- Centro per l'obesità e centro per i disturbi del sonno e della cefalea;

CONSIDERATO che, l'art.11, comma 7, della legge regionale 24 del 18 giugno 2008 dispone che l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni alla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima dalla data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda sanitaria competente;

PRESO ATTO CHE con istanza trasmessa tramite pec e acquisita al prot. n. 275018 del 17/06/2021 e reiterata con nota acquisita al prot. n. 360643 del 04/08/2022, la struttura "Casa di Cura Villa S. Anna s. p. a." ha chiesto il rinnovo triennale dell'accreditamento per

- Chirurgia Generale (cod. 09): n. 35 posti letto in ricovero ordinario e n. 5 posti letto in *day surgery*;
- Specialistica ambulatoriale e APA-PAC, riferiti alla chirurgia generale;
- Radiologia tradizionale;
- Centro per l'obesità e centro per i disturbi del sonno e della cefalea;

DATO ATTO CHE il competente settore del Dipartimento Salute e *Welfare*, all'esito dell'iter istruttorio, con nota prot. n. 142206 del 27/03/2023 ha trasmesso all'Organismo Tecnicamente Accreditante ("OTA"), competente ai sensi del DCA n. 95/2019, la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo del predetto accreditamento, dandone comunicazione alla parte istante in ossequio all'art. 7 e ss. della legge n. 241/90;

RICHIAMATO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022, nella parte in cui dispone che "*il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso*";

CONSIDERATO che con pec del 27/12/2024, acquisita al prot. n. 809031 del 30/12/2024, è stato trasmesso il verbale di verifica finale delle visite effettuate in data 02/03/2024 e 11/03/2024 dall'OTA, recante le risultanze dell'audit effettuato, concernente la tipologia di attività in interesse;

- l'Organismo verificatore ha concluso in termini positivi gli accertamenti svolti presso la "Casa di Cura Villa S. Anna s. p. a.", con sede legale nel Comune di Roma, in viale Regina Margherita n. 288 e sede operativa in Reggio Calabria (RC) via Crocefisso n. 25, P. IVA 00791480809, accertando "*il POSSESSO dei requisiti*";

PRECISATO CHE il rinnovo accreditamento è compatibile, ai sensi dell'art. 8-*quater*, comma 1 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., con gli indirizzi di programmazione regionale stabiliti con il DCA n. 32 del 15 febbraio 2017, con il DCA n. 782024, il DCA n. 360 del 20/11/2024;

VISTO l'art. 14-*bis* della legge regionale n. 24/2008, per come introdotto dalla legge n. 22/2022;

VISTO, altresì, il punto n. 5) del DCA n. 82/2019, che stabilisce «che tutte le strutture sanitarie private di ricovero per acuti, già accreditate per l'attività di degenza, potranno continuare ad erogare, in regime di chirurgia ambulatoriale complessa le prestazioni APA di cui all'allegato 2) del presente atto, limitatamente alle discipline chirurgiche e posti letto per quali risultano già accreditate, assumendo che nei requisiti previsti per le attività chirurgiche effettuate in regime di degenza ordinaria e/o diurna sono inclusi quelli di cui al presente provvedimento»;

VISTI:

- l'art. 8-*quater* del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i “accreditamento istituzionale”;
 - la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente “disciplina delle tasse sulle concessioni regionali”
 - la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate “norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
 - il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
 - il D.C.A. n. 95/2019 recante “Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
 - il D.D.G. n..11195/2019 recante “Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione”;
 - il DCA n.62 del 26/05/2022 recante “Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto “Manuale Operativo dell'OTA ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) - Approvazione;
 - il DCA n. 326 del 28/10/2024 avente ad oggetto “Adeguamento al Decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022 recante “Valutazione in termini di Qualità, Sicurezza ed Appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2022. Approvazione nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
 - Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
 - Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
 - DGR n. 766 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
 - DGR n. 767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
 - la legge n. 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - il d. lgs. n. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro Organismi;
- VISTA** la legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, che all'art. 15 ha modificato il comma 7 dell'art. 8-*quater* del D. Lgs. n. 502/92;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022, concernente “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Salute 26 settembre 2023 “Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto 19 dicembre 2022”, la legge n. 18 del 23/02/2024 che ha prorogato al 31 dicembre 2024 e l'art. 4, comma 7, lett. c) del Decreto Legge 27/12/2024, n. 202 che ha ulteriormente prorogato al 31/12/2025 il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, co.7 e 8-*quinquies*, co. 1-*bis* del D. Lgs. n. 502/1992;
- VISTA** la richiesta di comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. n.159/2011, prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0413066_20241025 relativa alla “Casa di Cura Villa S. Anna s. p. a.”, con sede legale nel Comune di Roma, in viale Regina Margherita n. 288 e sede operativa in Reggio Calabria (RC) via Crocefisso n. 25, P. IVA 00791480809;
- PRECISATO** che è decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 4 dell'art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011 per l'acquisizione della certificazione senza avere ricevuto riscontro sulla Banca dati Nazionale Antimafia, si procede sotto condizione risolutiva, provvedendo alla eventuale revoca dell'accreditamento, qualora dovessero comunicare informazioni interdittive ai sensi del predetto Decreto legislativo;
- ATTESO** che con nota prot. n. 6872958 del 25/10/2024 il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare ha provveduto ad inviare la richiesta di rilascio certificato del casellario giudiziale del Rappresentante Legale della “Casa di Cura Villa S. Anna s. p. a.” alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro, che ha dato riscontro inviando la relativa certificazione in data 31/10/2024, prot. n. 685820 di pari data, depositata in atti, dalla quale non risultano cause ostative al rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie di che trattasi;

VISTE:

-l'autocertificazione antimafia relativa al rappresentante legale e dei soci della società in esame, prot. n. 12448 del 09/01/2025, depositata in atti, nella quale si attesta la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n.159/2011;

- l'autocertificazione della Struttura in esame relativa al Monitoraggio dei rapporti fra l'amministrazione e soggetti terzi [art. 1, comma 9, lettera e) – Legge n. 190/2012], acquisita agli atti al prot. n. 12448 del 09/01/2025;

-le ricevute dei pagamenti effettuati dalla Struttura sanitaria in questione dell'importo di € 4.054,39 in data 26/07/2021 e di € 334,67 in data 13/01/2023, quali tasse di concessione regionale per rinnovo accreditamento, rispettivamente, dell'attività di ricovero e di quella ambulatoriale, depositate in atti;

CONSIDERATO che l'accertamento della predetta somma sul cap. E0110110201 del bilancio regionale ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. è di competenza del Settore n. 5 "Gestione Tasse Automobilistiche e Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto i dirigenti competenti attestano la regolarità tecnica e amministrativa nonché la completezza dell'istruttoria;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante e motivazionale del presente decreto, il Commissario *ad acta*, dott. Roberto Occhiuto;

DE CRE T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che con il verbale di verifica finale, trasmesso con pec del 27/12/2024, acquisito al prot. n. 803187 di pari data, l'Organismo Tecnicamente Accreditante attesta, in capo alla "Casa di Cura Villa S. Anna s. p. a.", con sede legale nel Comune di Roma, in viale Regina Margherita n. 288 e sede operativa in Reggio Calabria (RC) via Crocefisso n. 25, P. IVA 00791480809, il possesso dei requisiti per:

- Chirurgia Generale (cod. 09): n. 35 posti letto in ricovero ordinario e n. 5 posti letto in *day surgery*;
- Specialistica ambulatoriale e APA-PAC, riferiti alla chirurgia generale;
- Radiologia tradizionale;
- Centro per l'obesità e centro per i disturbi del sonno e della cefalea;

DI ACCOGLIERE l'istanza di rinnovo accreditamento presentata dal Legale Rappresentante della Casa di "Casa di Cura Villa S. Anna s. p. a.", con sede legale nel Comune di Roma, in viale Regina Margherita n. 288 e sede operativa in Reggio Calabria (RC), via Crocefisso n. 25, P. IVA 00791480809, ed acquisita al prot. n. 275018 del 17/06/2021 e reiterata con nota acquisita al prot. n. 360643 del 04/08/2022;

DI RINNOVARE, per tre anni dalla data del presente provvedimento, l'accreditamento della "Casa di Cura Villa S. Anna s. p. a.", con sede legale nel Comune di Roma, in viale Regina Margherita n. 288 e sede operativa in Reggio Calabria (RC), via Crocefisso n. 25, P. IVA 00791480809, il possesso dei requisiti per:

- Chirurgia Generale (cod. 09): n. 35 posti letto in ricovero ordinario e n. 5 posti letto in *day surgery*;
- Specialistica ambulatoriale e APA-PAC, riferiti alla chirurgia generale;
- Radiologia tradizionale;
- Centro per l'obesità e centro per i disturbi del sonno e della cefalea;

DI STABILIRE CHE:

-il rinnovo dell'accreditamento è concesso, per tre anni dalla data del presente provvedimento, per come previsto dal comma 7, art.11 della legge regionale n. 24/2008;

-ai fini del rinnovo dell'accreditamento si è tenuto conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private;

-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica al Dipartimento regionale Salute e *Welfare* ed all'A.S.P. territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di

riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l. r. n. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

-è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere alla verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;

-l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accreditamento, all'Azienda Sanitaria competente (art. 11 L.R. n. 24/2008 e s.m.i.; Reg. DCA n. 81/2016);

- ai sensi del comma 2, dell'art. 8-*quater* del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies*, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento, nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI FARE SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n. 2 del Dipartimento Salute e *Welfare*, nonché a:

- Settore Gestione Entrate e Mutui del Dipartimento Economia e Finanze;
- Settore "Gestione Tasse Automobilistiche e Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995;
- Settore Assistenza Ospedaliera e Sistemi alternativi al Ricovero;
- Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;

DI PRECISARE che la necessità di non arrecare pregiudizio alla struttura integra l'urgenza di cui all'art. 4 comma 3 dell'Accordo del 17 dicembre 2009;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute e *Welfare* per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vigente e decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC.

**Il Sub Commissario
FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

**Il Sub Commissario
ESPOSITO ERNESTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Il Commissario
ROBERTO OCCHIUTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 2 - AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI

Il responsabile del procedimento.)

ROBERTA OLIVIERO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i)

*Il Dirigente del settore 2 - autorizzazioni ed
accreditamenti*

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)